REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE

Il Consiglio dei Geometri della Provincia del V.C.O.
- visto il Regio Decreto n. 274 del 11.02.1929 che approva il regolamento per la professione di geometra;
- vista la Legge n 897 del 25.04.1938 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo;
- visto il Decreto Legislativo n. 382 del 23.11.1944, che istituisce gli Ordini e i Collegi delle professioni tecniche;
- vista la Legge n. 990 del 24.10.1955 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;
- vista la Legge n. 196 del 31.10.1961
- vista la Legge n 75 del 07.03.1985
- visto il verbale dell'Assemblea Generale degli iscritti all'Albo avvenuta in data 17.03.1995;
- viste le delibere consiliari di modifica del regolamento di contribuzione della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri n. 1/02 del 22.05.2002 e n. 2/03 del 23.01.2003, approvate con decreto interministeriale in data 27.02.2003

DELIBERA

di approvare il presente REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L'USO DEL TIMBRO NECESSARIO ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA, adeguandosi alla normativa vigente al fine di rendere facilmente controllabile l'iscrizione all'Albo ed eliminare i casi di esercizio abusivo.

Art. 1
Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra per conto di privati, Enti ed Uffici Pubblici dovrà essere munito di un timbro ad inchiostro indelebile, attestante l'iscrizione del tecnico nell'Albo del Collegio Provinciale.

Art. 2
Il timbro in metallo, recherà il nome e cognome del professionista ed il corrispondente numero di iscrizione all'Albo ed avrà le caratteristiche ed il formato del modello riprodotto in calce.

Art. 3
Il Collegio consegnerà in dotazione i timbri ai Geometri che abbiano i requisiti per l'esercizio della LIBERA PROFESSIONE.
E' iscritto all'Albo dei Geometri con la qualifica di LIBERO PROFESSIONISTA, colui o colei che ha superato l'esame di abilitazione, è iscritto/a alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri indipendentemente dal fatto di essere iscritto/a ad altro Ente previdenziale obbligatorio.
E' iscritto all'Albo dei Geometri con la qualifica di ADERENTE, senza diritto all'uso del timbro, colui o colei che ha superato l'esame di abilitazione, non svolge la libera professione e non è iscritto/a alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri.
Gli aventi diritto all'uso del timbro hanno l'obbligo di farne richiesta scritta al Collegio, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'avvenuta iscrizione di inizio attività presso l'Agenzia delle Entrate e contenente l'indicazione del numero di partita IVA attribuito, di versare anticipatamente il prezzo del timbro, di rilasciare ricevuta all'atto del ritiro del timbro, apponendo la firma nell'apposito registro, secondo le modalità che saranno stabilite.

Art. 4
Il professionista che cessi di essere iscritto all'Albo, qualunque sia il motivo della cancellazione o si trasferisse in quello di altra Provincia dovrà restituire il timbro e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Dell'avvenuta restituzione verrà rilasciata ricevuta all'interessato e fatta annotazione nel registro.
In caso di smarrimento del timbro, il professionista dovrà fare denuncia al Presidente del Collegio, il quale rilascerà, dietro pagamento, un altro esemplare previa annotazione sull'apposito registro.

Art. 5
Il professionista cancellato dall'Albo che non consegni immediatamente il timbro, entro il termine stabilito dal Collegio, sarà diffidato e verrà data comunicazione del provvedimento all'Autorità Giudiziaria e agli Enti ed Uffici interessati. Il professionista cancellato dall'Albo o sospeso per morosità dall'esercizio professionale che continui a fare uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria, a norma dell'art. 26 del R.D. n. 274 del 11.02.1929.

Art. 6
I Geometri sono diffidati dal provvedersi direttamente di timbri simili a quello prescritto dal Collegio. L'uso di timbri che non sono consegnati in dotazione dal Collegio, è considerato infrazione perseguibile con provvedimenti disciplinari previsti dagli artt. 11 e 12 del Regolamento Professionale R.D. n. 274 del 11.02.1929.

Art. 7
L'Autorità Giudiziaria, gli Enti, gli Uffici Pubblici comunque preposti alla vidimazione ed alla approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli stessi siano muniti del timbro attestante l'iscrizione all'Albo ed a respingerli se non lo fossero e se fossero muniti di timbro irregolare.
Gli Enti saranno pure invitati a controllare il numero del timbro con quello apparente nell'Albo ed a segnalare le infrazioni al presente regolamento.

Art. 8
Le presenti norme in vigore dal 17.03.1995, sono modificate a partire dal 18.02.2005, data di approvazione dell'Assemblea del Collegio.

FAC SIMILE DEL TIMBRO